11°

Indice

1. Terni. Statutum Interamnae ex antiquo Archaetipo semilacero describenda curaverunt conpules anno 1546. (Manoscritto recente con stemma).
2. Lisciano Niccone. Cenni storici del privilegi che anticamente godeva. Soggetto agli Statuti di Perugia
3. Lunano. Statuti del castello di Lunano con li ordinamenti e riformanze e decreti del Duca Feltrio della Rovere del secolo XV e con vari interessanti dati relativi del tempo seguente.
4. Longone S. Salvatore Maggiore. Tassa da osservarsi nel governo generale dell'Abbazia di S. Salvatore. 1792. Stampata in Roma 1793.
5. " " Ordini da osservarsi dai segretari e cancellieri dello Stato Ecclesiastico. (a forma di Bando). Stampato del 1801.
6. Lugnano. Statutum castri Lugnani del 1631.
7. Lugnano in Teverina. Statuto della Comunità di Lugnano del 1580
8. Lugnano in Teverina. Capitoli e riforme su i danni dati con altri Comuni, cioè Lugnano ed Alviano, Lugnano e Attigliano, Lugnano e Guardea.
9. Todigoro. Editto declaratorio dell'Arciprete e Vicario Pomponio sul pagamento delle decime del 28 Luglio 1695.

1663

Lugnano in Teverina

Seguono i Capitoli diversi,
e
le Riforme

Capitoli fatti comunemente dalle due Comunità di Lugnano ed Alviano sopra li danni da darsi con Bestie, e le pene da pagarsi dall'una, e l'altra banda da osservarsi inviolabilmente. Dato da Alviano questo dì XI di Decembre 1581.

---

1. Che qualunque Persona sarà trovata di quà, o di là con Bestie grosse debba pagare Bajocchi cinque di pena per ciascheduna Bestia, e ciascheduna volta tanto per Tenimento quanto, se sarà ritrovata in grani o Biade, e altri danni dove si possa dar danno, e tanto di notte, come di giorno, ma se vi sarà il danno debba pagare l'emenda, secondo la stima, che ne seguirà.

2. Item che le Bestie minute di qualsivoglia sorte paghino giulij cinque di pena per ciascheduna fiocca, e la fiocca s'intenda fino al numero di 25, e da quello sopra fino a qual numero si voglia paghino detti giulii cinque, ma da venticinque in giù si paghi per rata, e la medesima pena s'intenda tanto di notte come di giorno, e siano tenuti alla emenda come di sopra, e la medesima pena sia tanto per tenimento come in altri luoghi di danno.

3. Item li Guardiani di quà, e di là non siano creduti nelle loro accuse, se non con un Testimonio almeno, ed il medesimo abbia luogo se le accuse saranno fatte da altre persone particolari di quà, e di là.

4. Item che non si possa far pagare se non una pena, o per Tenimento, o per Danno dato.

5. Item che nei sopradetti casi non s'intendano compresi i Danni dati manualmente, ma solamente per le Bestie, come sopra.

&. Gio: Andrea Grifucci Podestà di corsano di Galeotto, e di Gio: del Biondo ..... electo scritto m.o ppr.e

Jo Lorenzo Toriano Camme.o detti soprad.i electo m.o ppr.e

— Loco sigilli Alviani ff. —

Ego Seraphinus Florentius de Stronconio Cancellarius Terrae Laviani exemplavi ex proprio originali.

Capitoli fatti dalle due Comunità di Lugnano, e di Alligliano

Noi sottoscritti inerendo alle Capitolazioni antiche fatte in tempo della fel.ce memoria del Sig.r Cardinale Farnese Governatore perpetuo di Lugnano, e Padrone di Alligliano in esecuzione delle respettive Risoluzioni Consigliari avute in Alligliano sotto il dì 26 Luglio 1748, e in Lugnano sotto il dì 29 Settembre di d.o anno, alle quali radunati nella Casa e Abitazione del Sig.r Meredrio Menuzj uno dei deputati della Comunità di Alligliano per venire alle Capitolazioni delle pene da pagarsi per li sconfini delli Bestiami di ogni genere, che da un Territorio sconfinano nell'altro di d.e Comunità abbiamo di comun Consenso stabilito, e risoluto nei seguenti modi da osservarsi dai Sig.ri Governatori di detti luoghi, cioè

1 E primieramente colle presenti Capitolazioni non intendiamo concordare sopra li danni manuali, ma le pene di essi restino ad arbitrio di detti Sig.ri governatori nel modo, e forma che si è praticato per il tempo passato.

2 Per ciascheduna Bestia grossa, cioè Vaccina, Cavallina, Somarina, e Porcina che sarà trovata nell'uno, e nell'altro Territorio tanto di giorno che di notte maggiore però di nove mesi paghi di pena Bajocchi cinque, ma se sarà trovata colla Custodia paghi il doppio.

3 Per qualsivoglia fiocca di Bestie minute cioè Capre, e Becche Baj. venticinque, e se colla Custodia il doppio, e la fiocca s'intenda tutto il Branco cioè da 25 in su, e da 25 in giù Bajocco uno per Bestia.

4 Per passare colle Bestie per le Strade del Territorio dell'uno, e dell'altro luogo non si paghi pena alcuna, purchè passino da un Territorio all'altro, ed escano fuori di detti Territorj altrimenti paghino le suddette pene.

5 Trovandosi poi le Bestie nei luoghi che non possino stimarsi

si paghi tanto di pena che di danno, e potendosi stimare si paghi ciò che sarà stimato da' Periti Comunitativi del Luogo dannificato, e li periti ricevano la mercede che è solita pagarsi da Paesani del Luogo danneggiato.

6. Che li Tori, e Verri non paghino pena alcuna

7 Che li Guardiani, o Esecutori, ed anche li Particolari non siano creduti senza pegno, o Testimonio.

8 In ordine poi al pagamento da farsi all'oste per li Stallatici si stabilisce che le Bestie saranno scarcerate prima della calata del Sole si paghi la pena consegna, cioè per le Bestie minute baj. 10. per fiocca, e per le Bestie grosse un bajocco per Bestia, e dalla fiocca in giù quadrini due per Bestia minuta. Rimottando poi debba pagarsi l'intiero Stallatico di Bajocchi 25 per fiocca, e per le Bestie grosse Baj. cinque per ciascuna Bestia, e lo Stallatico s'intenda durare 24. ore, e passate le ore ventiquattro ricominci l'altro, e l'oste non possa governarle se non saranno passate le ore 24.

9 Che per li Vitasci, sicurtà, e obblighi che si fanno dai Sig.ri Governatori locali, debba pagarsi ad uso de' Paesani, cioè Bajocchi tre di vitascio, e bajocchi dieci per obbligo, e sicurtà

10 Per la governa poi da darsi dagli Osti dopo le 24. ore si paghi per ogni Bestia grossa, se sarà governata a fieno Bajocchi 7½, e se a paglia Baj. 3 per ciascheduna Bestia, se poi saranno pascolate in Campagna si paghi la Custodia. In fede = In Attigliano questo dì 21 Agosto 1749.

Antonio Modesti Dep.to della Comunità di Lugnano
Orazio Innocenti Dep.to della Comunità di Lugnano
Lodovico Buzzalenj Sindaco della Com.tà di Lugnano
Luca Antonio Sordini Capo Priore della Comunità sud.a
Mercurio Mercurj Dep.to della Com.tà di Attigliano
Girolamo Biondi Dep.to della Comtà di Attigliano
Dom.co Maria D.o Buonaventura Priore di Attigliano

Gio: Lorenzo Fantoni Segr.o deputt.o della Com.tà di Lugnano.
Co Ant.o Leonori Segrett.o e depp.o dal sud.o Consiglio m.o pp.to

Capitoli fatti tra le due Comunità di Lugnano, e Guardea, come appresso

---

Capitoli da osservarsi dalla Ill.ma Comunità di Lugnano, e di Guardea confermati dallo Ill.mo Sig.r Conte Lorenzo di Marsciano Padrone di Guardea, e dagli uomini elletti per pub.o Consiglio per parte di detta Comunità di Lugnano sotto li 16 marzo 1693. del tenore qui sotto distinto, ed annotato.

1. In primis che trovandosi tanto l'una, quanto l'altra parte nei Territorij di esse Comunità a dar danno con bestie grosse debba pagare il padrone di dette bestie grosse un carlino per bestia, e per ciascheduna volta tanto per Tenimento, quanto se sarà trovato in grani, biade, ed in altri luoghi di danno, e tanto di giorno, come di notte; e essendoci danno, l'accusato sia tenuto alla emenda, e li Vitelli sott'anno non siano tenuti pagar pena ———

2. Item che le bestie minute di qualsivoglia sorte trovate a dar danno, come sopra i Padroni di esse siano tenuti pagare quelli 6 per fiocca, e la fiocca s'intenda sino al numero 25, e da quello in su sino a qualsivoglia numero paghi la medesima pena, ma da 25 in giù si paghi per vaita, e la medesima pena s'intenda tanto di notte, quanto di giorno oltre l'emenda al Padrone dannificato, conforme la stima da farsi venendo il caso.

3 Item che li Guardiani non siano creduti nelle loro accuse se non con pegno equivalente, o bestie, ed il medesimo abbia luogo nelle accuse de Particolari di quà, e di là. ———

4. Item che alli Padroni non si possa far pagare se non una pena in caso si trovi per Tenimento, o nel danno. —

5. Item che alli Padroni de' Bestiami che saranno trovati nelli Territorii come sopra, e quelli poi condotti all'Osteria o Vimesa da Guardiani, o da altra Persona particolare non si possa far pagare per d.a Vimesa se non un grosso per Bestia

grossa al giorno, ed ascendasi anche per la notte un giulio per Bestia notte, e giorno, per Bestie minute giulii cinque per giorna trà il giorno, e la notte, e non pernottando sei bajocchi 25, e la fo= ca s'intenda come sopra. _____

__In fede = Questo dì 1. Maggio 1633.__

Jo Lorenzo di Marsciano approvo, e confermo quanto sopra mano propria _____

Capitoli, Costituzioni, e Decreti sopra il Danno dato - Adsit nobis semper -

---

Grani, Bestie Vaccine, e Cavalline

__ Capº. 1. __

Qualsivoglia persona, che darà danno con Bestie Vaccine in grani, Biade, Legumi e simili paghi di pena dal primo di Ottobre fino a marzo baj. 3 per Bestia, e dal 1º di marzo fino, che sarà mietuto paghi baj. 6 per Bestia; E se delle Bestie daranno danno all'Accolture paghino di pena per ciascuna Bestia baj. 5. - e se darà danno nelle Colte, mentre ci saranno l'accolture pascolando, paghino di pena baj. 2 per Bestia, e così s'intenda di Bestie Cavalline, e Somarine. ma Somari, e Cavalli mentre che saranno in delle Colti legati, non incorrino in pena alcuna. Dando danno le sudette Bestie Vaccine nei pagliari di paglia, o di fieno paghino di pena baj. 5 per Bestia Vaccina, ma le Cavalline, e Somarine paghino baj. 2 per Bestia. _____

__ Vigne _ Capº. 2º __

E se le sudette Bestie grosse daranno danno in Vigne d'ogni tempo paghino per ciascheduna Bestia un Carlino di pena e questo s'intenda delle Bestie Vaccine; ma se le Cavalline, e Somarine daranno danno in dette Vigne paghino di pena in ogni tempo bajocchi 5 per Bestia, e se le dette Bestie Vaccine entreranno in Vignami non coltivati paghino di pena baj. 2 dal 1º di Aprile per tutta la Vendemmia. _____

Possessioni, ovvero Chiuse

Capo 3°.

Se le dette Bestie Vaccine daranno danno, ovvero entreranno nelle Possessioni d'altri, e Chiuse paghino per ciascheduna Bestia baj. 1 da mezzo Ottobre sino a tutto Marzo, e se roderanno o viti, o qualsivoglia altr'Albero fruttifero nel tempo sud.° paghi di pena per ciascheduna Bestia Bajocchi 6, ma le Bestie Asinine, e Cavalline entreranno nei sopradetti luoghi paghino baj. 3 per Bestia, e roderà Alberi, o Viti baj. 5. E se dette Bestie Vaccine dal primo di Aprile sino a mezzo Ottobre entreranno nei sudetti luoghi paghino di pena, come di sopra, ma se roderanno paghino di pena per ciascheduna Bestia baj. 10. E se le Cavalline, o Somarine roderanno qualsivoglia Albero fruttifero paghino di pena baj. 5 per Bestia. E se roderanno piante d'Oliva giovane paghino di pena baj. 4, purchè le Piante non passino quattr'Anni.

Ghiande Capo 4°.

E se le sud.e Bestie Vaccine, Cavalline, ed Asinine daranno danno nelle ghiande paghino di pena baj. 2 per Bestia da mezzo Ottobre fino a mezzo Aprile, cioè nelli Corsi, e nelli altri luoghi si osservi il tempo dello Statuto.

Olivi Capo 5°.

Se entreranno sotto li Olivi dalli 10 di Gen.ro per tutto Gennaro paghino di pena un bajocco per Bestia, e da Gennaro in là siano tenuti pagar l'emenda, e non la pena.

Prati Capo 6°.

Ma dando danno tanto le Bestie Vaccine, Cavalline, e Somarine, come anche le pecorine nei prati non falciati paghino di pena, come se fossero danno nei grani come sopra.

Pastura Capo 7°

Ma dando danno nelle Pasture, o Vacchiate per riserva de' Bestiami dal 1.° di Marzo sino a mezzo Maggio paghino di pena bajocco uno per Bestia grossa, e per Bestia minuta un quattrino.

Dichjarasi che uno non possa far di riserva più di due quartaroli per paro di Bovi, e l'istesso per un Cavallo, e che della Riserva o paicchjata sia circondata con un solco attorno, ovvero due

____ Orti. _ Capº. 8º. ____

E se delle Bestie Vaccine saranno danno in Orti seminati che vi fossero Cavoli, e simili paghino di pena baj. 10 per Bestia, ma Bestie Asinine, e Cavalline paghino di pena un grosso per Bestia _____

____ Porci da Vranco Capº. 9. ____

Se li Porci da Vranco saranno danno in grani dal primo di 8bre sino a tutto Aprile paghino di pena baj. uno, e d'Aprile sino a tutto Giugno paghino baj. uno, e mezzo, e nell'accolzare paghino di pena baj. tre per porco, e così s'intenda in Biada Legumi e simili la medª pena, che è nel grano. _ Se li Detti Porci saranno danno ad erbaggi, Cavoli, e simili sia di pena un grosso per Porco, e così dando danno nelle Vigne da mezzo Agosto per tutta la Vendemmia paghino medesimamente baj. cinque per Porco, ma negli altri tempi paghino mezzo baj. per Porco. E nelle Possessioni, e Chiuse fuori del frutto si paghi di pena un quattrino per porco. Dando danno nelli Prati a garugliare per ogni tempo paghino di pena Baj. 2. _____

Dando danno nell'Aere non essendovi il grano paghino di pena per ogni tempo baj. 2 per Porco riservata la Pena dello Statuto che vuole si possino ammazzare un Porco per fiocca quando vi siano grani _____

Dando Danno nelle Olive dalli 12 di 9bre per sino a tutto Gennaro paghino di pena baj. 10 per Porco. _ Dando danno nelle ghiande dalli 12 di Ottobre sino alli 13 di Dbre nelli Torri, paghino di pena Quattrini 4 per Porco, e negli altri luoghi la medª pena, ma quanto al tempo si osservi lo Statuto. _ Dando danno in Lini, e Canape paghino di pena baj. 5 per Porco, dando danno nei frutti pendenti, o sia, in Fabi, noci, e simili paghino di pena

quattrini due per Porco. _____

Porci di Casa — Capº 10.

Qualsivoglia Persona non possa tenere per uso di sua Casa più di dieci Porci entro la Terra, e tenendone più d'uno sebbene andassero colla madre piccoli paghino di pena baj. 5 per Porco, e così incorrino nella medesima pena andando sciolti per la Terra senza custodia paghino di pena parimenti un grosso per Porco, ma in quanto agli altri danni che potessero fare paghino di pena conforme agli altri di Branco come di sopra. Dando danno nelle Senate paghino giulii due per fiocca, non essendo fiocca mezzo baj. per Porco, cioè di Porci di Branco solo, e la fiocca s'intenda da 25 in su. Dando danno ultimamente nelle Colti piene cioè quando vi saranno le accolture del grano, paghino di pena tanto li Porci di Branco, quanto di Casa mezzo bajocco per Porco. _____

Pecore, e Capre — Capº 11.

Chi darà danno con Bestie Caprine, o Pecorine nei Seminati di grano, biade, legumi, e simili fino al primo di marzo paghi di pena per fiocca giulii due, e la fiocca s'intenda di 25 Capre, e Pecore in su, e da 25 in giù paghino di pena quattrini due per Bestia, ma dal primo di marzo fino a tutta la mietitura paghino giulii 3 per fiocca, e non essendo fiocca paghino mezzo bajocco per Bestia. — Dando danno negli Olivi dal 12 di Ottobre a tutto Gennaro paghino di pena un bajocco per Bestia, ma essendo fiocca paghino giulii cinque _____

Capre sole — Capº 12.

Se le Bestie Caprine sole daranno danno in Vigne dal 1º di Aprile per tutto Giugno paghino di pena giulii 5 per fiocca, e d'altri tempi paghino si le Capre, come le Pecore giulii due per fiocca, ma non essendo fiocca paghino mezzo bajocco per Bestia. Dando danno nelle Ghiande dalli 12 di Ottobre fino alli 13 Dbre paghino tanto Capre, come Pecore un quattrino per Bestia, Dando Danno nelle Senate paghino di pena Baj. 15 per fiocca, e non essendo fiocca paghino quattrini due. _____

Padroni delle Terre Capo 13

Sia lecito ai Padroni delle Terre ancorchè dentro le Senate con Vetture, e Capre non meno ai loro Soci stabbiare, e fare stabbiare ad essi Soci con auer l'Ingresso, ed il Regresso alle Possessioni predette con d.e Bestiame, e questo s'intenda dal primo di Gbre sino a metà Agosto, ma d'altro tempo paghino di pena baj. 15. per fiocca, e non essendo fiocca quattrini due per Bestia ma per modo di transito, uscendo fuori di Strada per una Canna non paghino pena alcuna ma passando d.o segno paghino di pena un Quattrino per Bestia – Dando danno le predette Capre, e Pecore nelle Colti piene, cioè quando vi saranno li grani nell'arecchare paghino di pena per fiocca baj. 15, e non essendo fiocca quattrini due. Et le dette Bestie Caprine daranno danno nelle possessioni, e Chiuse a vedere dal primo di Aprile a tutto Giugno paghino di pena per fiocca giulii 6, e non essendo fiocca mezzo bajocco per Bestia. Ma se le Pecore daranno danno in dette Possessioni, e Chiuse per il sud.o tempo dal primo di Aprile per tutto Giugno paghino di pena giulii due per fiocca, e non essendo fiocca quattrini due, ed in altro tempo paghino di pena baj. quindici, ma non essendo fiocca quattrino uno di pena.

Dichiarazione – Capo 14.

Dichiarasi, che tanto le Bestie grosse, quanto le minute sopranominate, che saranno trouate di notte a dar danno nelle Possessioni Chiuse, e Vigne, e in qualsivoglia sorte di frutti s'intenda dato danno pagarsi il doppio di quello pagherebbero il giorno.

Danni manuali – Capo 15.

In primis chi darà danno a Ure, vigne, alberati, Chiuse, e simili mangiandone nel med.o luogo del danno si paghi giulii 5. per persona, e portandola via fino a tre grasspi paghi di pena scudo uno, e portandone via più di tre grasspi o in Canestro, o in saccola, o in petto, o in altra maniera paghi di pena scudi due: E chi darà danno in Vigne piene d'Uva a far pampene, o altr'erbe fra d'essa paghi di pena giulii tre.

Chi attraverserà per Vigna, o Alberetti uscendo dalla Strada, o dal Sentiero, che vanno per detti luoghi pendenti li frutti ancorchè non faccia danno paghi di pena giulii tre, ma essendo Cacciatore, e andando veramente a Caccia colli soliti Istromenti non facendo danno non paghi pena, ma facendo danno paghi la pena come gli altri. _____

Dichiaratione Capo. 16.

Dichiarando espressamente, che non sia lecito nè anche al proprio Padrone portare più di tre grasppi d'uva avanti si rompa la Vendemmia nè nascosto, nè palese, e contrafacendo paghi di pena giulii 3 per grasppo dalli tre in su, e volendola cogliere per bisogno di Casa sia tenuto domandar licenza alli Signori Priori _____

E se alcuna persona darà danno in frutti cioè Cerasi, amandole, Pere, mele, Persiche, noci, fichi, nocchie, e simili mangiando solo nel luogo del Danno paghi di pena giulii 4, ma se porterà via detti frutti, in petto, canestro, Saccola, o in altra simile maniera paghi di pena uno Scudo, ma facendone guasto, o rompendone rami di pregiudizio paghi di pena 2.

E se alcuna Persona darà danno in Olive mature, o non mature cogliendone d'alto, o da basso paghi di pena 1, ma battendole alle Bestie paghi di pena Scudi due _____

Tagliar Cerque in far legna
Capo. 17.

Chi darà danno in tagliar Cerque del Padrone paghi di pena scudi 2, ma tagliando rami, per ciascheduno ramo paghi di pena uno Scudo. Chi darà danno in tagliar ramuscoli per fronda di Bove paghi di pena Cinque giulii per Cerqua, e tagliando dalla Corona in su Rami grossi paghi di pena 1. e nascendo differenza tra Guardiani, Padroni, e dannificanti di rami grossi, e ramuscoli in tali casi si debbano mandare li Stimatori dalla Mag.ra Comm.tà, e da questi debbano stare l'una e l'altra parte, senz'altra Decisione, o giuditio, ma tagliando Rami, o Ramuscoli di ferro paghi la metà della

pena, e se li paga nelle spese _____

___ Batter Ghianda ___

___ Capo. 18 ___

Chi batterà ghiande con pertiche, con bastoni con capi d'accetta, e simili ad alto paghi di pena giulii 5; ma stando battendo in terra con pertiche, bastoni, fionda, e simili paghi di pena baj. 25; ma raccogliendola per portare a Casa paghi di pena giulii 3, ma passando un quarto tengo giulii cinque _____

___ Tagliar Alberi domestici. Capo 19 ___

Chi taglierà alberi domestici fruttiferi di qualsivoglia sorte cioè Olivi, Alberi con viti, pera, mela, noci, fichi, ceresi, castagne, Amandole, e simili paghi di pena & 2 per albero.

___ Tagliar Alberi fruttiferi selvatici ___

___ Capo 20. ___

Chi taglierà alberi fruttiferi selvatici paghi di pena & 1. per albero, ma chi taglierà olmi, e qualsivoglia albero in possessioni atti a por vite, o frapezzando paghi di pena giulii cinque, ma fuori di possessioni paghi di pena baj. 25 _____

___ Legna morta Capo 21. ___

Chi darà danno in Legna morta fuori di Possessioni paghi di pena giulio uno, ma nelle Possessioni giulii cinque per ciascun Legno o forella, e simili, ma dando danno in alberi d'Edifizio caduti in qualsivoglia modo, o atterrati con mani paghi di pena Scudo uno _____

___ Canne di Canneto. Capo 22 ___

Chi darà danno in tagliar Canne di Canneti paghi un giulio per Canna, e facendovi la fronda d'esse Canne paghi di pena giulii tre. _____

___ Salice Capo 23 ___

Chi darà danno nelle Salici facendo legami, o vinche paghi di pena giulii tre _____

___ Paglia, e Fieno Capo 24 ___

Chi darà danno in Pagliari con torre, o lever via paglia, o fieno con Crini, Sacchi, fasci e simili paghi di pena giulii tre, ma passando un Sacco, fascio, Crine, e simili paghi di pena giulii cinque.

—— Fasci, e Pali di Canne Capº 25 ——

Chi darà danno in far fasci di pali, o di Canne, o d'altro nelle Vigne paghi di pena baj. cinque per fascio, e pigliando una forcella, pertica, e simili paghi di pena un giulio per forcella, e per Pertica, ma pigliando Sarmenti, e fascine di Vetti, o di Alberi paghi di pena baj. 5 per fascio, ed anche facendole nelle Possessioni, o Chiuse portandole via, sia la medesima pena.

—— Lavare alle Fontane Capº 26 ——

Chi lavarà nelle fontane dove sogliono abbeverare i Bestiami, e dove si piglia l'acqua per bevere, Panni o simili cose immonde paghi di pena giulii tre, eccettuando l'erbaglia.

—— Erbaglia Capº 27. ——

Chi darà danno in Orti, e fuori d'Orti in cogliere meloni, Zucche, Cedroni, Cavoli, Agli, Cipolle, Scalogne, Carciofi, e simili paghi di pena giulii cinque per Persona, ma facendo guasto paghino scudi 2.

—— Aggiunta al Capº. de grani ——

—— Capº 28 ——

Chi farà Erba fra i grani paghi di pena un giulio, ma chi mietesse facendo l'Erba paghi di pena uno scudo, e s'intenda dal primo di Maggio per tutta la mietitura.

—— Aggiunta al Capº dell'Uva ——

—— Capº 29 ——

Chi darà danno in cogliere Lambrusche ovvero Uva di Pergolami fuori delle Vigne, o Possessioni mangiandole nel Luogo del danno paghi di pena Baj. 15. e portandola via paghi giulii 3.

— Dichiarazione Capº. 30 ——

Dichiarando espressamente che tutti li suddetti danni, tanto manuali, quanto fattivo da farsi da Bestiami tanto grossi, che minuti

di notte sempre s'intenda la pena radoppiata di quel danno che si facesse di giorno. _____

_____ Notificazione Capit° 31. _____

Che li Guardiani siano tenuti notificare il danno al Dannificante in Termine di tre giorni. _____

_____ Dichiarazione Cap° 32 _____

Dichiarando espressamente, che le accuse fatte, tanto da guardiani, come da Particolari non siano ersi nè accettate da chi spetta, se non uniranno un Testimonio, o pegno del Dannificante, e che le accuse, quali faranno li Padroni di quel danno si debba pagare la metà più di quelle accuse faranno li Guardiani, conforme ai Capitoli fatti, ma che il Padrone ne abbia due Terzi della pena, oltre l'emenda, del quale dichiariamo non perdino le loro ragioni _____

_____ Inquisitione Cap°. 33. _____

Dichiarando che anche nei danni dati si possa procedere per inquisizione, quando non si trovasse il dannificante, ma però colle med.e pene Capitolari, come se fossero fatte da' guardiani, e detta pena per la metà si applichi al Sig.r Podestà, e per l'altra metà al Conduttore del danno dato.

_____ Putti – Capitolo 34 _____

I Putti della età di anni 10 non paghino pena; da dieci fino a quattordici mezza pena, e da quattordici in su tutta pena come gli altri. E il Dannificante negando il pegno al Guardiano del Danno dato paghi di pena giulii cinque oltre la pena del Danno, che avesse fatto. _____

" Ita est. Ego Joseph Baptista Maurus Pro Notarius,
" et Cancellarius de mandato de Supra scripsi, et annotavi.

" Supradictas Capitulationes tanquam Juri, et rationi consona confir-
" mamus, approbamus, et observari mandamus Reservantes nobis D.
" superioribus pro tempore existentibus facultatem, et arbitrium
" applicandi poenas, quoad Damna studiosa, ac majores pecuniarias
" et corporales usque ad poenam trium centum funis publicis
" infligendorum inclusive, et finis in suo robore mandatibus Ban-

dimentis Nostris super Damnis datis, et cæra præjudicium Bandimen
torum similium a Nobis, vel temporibus nostris promulgandorum.
Datum Vitalis die 10 = Novembris 1619. _____

L. Magalottus Vic Legatus = Loco + Sigilli = Jammillus Venantius
Secretarius - Die 17 mensis novembris 1619 - Pubblicata fuerunt re=
scripta Capitula per Angelum Porsii publicum Bajulum Verre
Luciani per loca solita ut retulit _____

Ita est Joseph Baptista Muccius Cancellarius

____ Tasse ____

Delle mercedi del Sig Podestà, e di altri Ufficiali della Terra
di Lugnano da osservarsi inviolabilmente fatta d'ord.e dell'Ill.mo
e Rev.mo Sig Lorenzo Magalotti della Città di Viterbo, e Provincia
del Patrimonio Vice Legato, ed approvate dal general Consiglio
= Loco + præceptis =
In Viterbo nella stamperia de Discepoli 1619 con Licenza

____ Dichiarazioni, e Aggiunte ____

____ Ghiande ____

Nel Consiglio tenuto li 26 Dbre 1741 fu pubblicato, che nelle
ghiande che si principieranno a pascolare dal 1.o di Obre
a tutto li 12. Dbre debba uscire la pena il 1.o di Gennaro. In quelle
poi, che si principieranno a pascere, e raccogliere nel giorno
di S. Lucia di Dbre, e dopo a tutto detto mese debbino essere pa=
sciute, e respettivamente raccolte tutto il giorno della Vigilia di
S. Antonio, nel qual giorno di d.a Festa debba uscire la pena.
In quanto poi alle ghiande nelle che si principieranno a
pascere dal 1.o di Gennaro, e dopo, ovvero che non saranno in al=
cun modo, ed in alcun tempo pasciute, o raccolte esca la pena il primo
giorno di quaresima - _____

Per Consiglio, e Decreto delli 6 maggio 1742, fu risoluto che entri la pe=
na delle ghiande d'Elce li 29 Dbre, ed esca li 25 marzo a tenore dello
Statuto. _____

____ Aggiunte ____ Porci ____

Il seguente Capitolo fu stabilito nel Consiglio dei 25 apte 1751.
Li Porci di Branco, che entreranno in qualsivoglia tempo

negli Oliveti paghino di pena Baj. 10 per Porco, come se fossero
fin essi le Olive, ma li Porci di Casa non siano tenuti a pagare
pena alcuna, se nonchè in tempo dell'Oliva, come si dispone ad
dietro al Cap.o 9. _____

Andando poi detti Porci di Branco a pascolare nelle stoppie della prima calda fredda per fino che sarà temperato cadino nella pena di baj. cinquanta per fiocca, ed essendo studioso raddoppi, e non essendo fiocca paghi pro rata. _____

– Approvato dalla S. Consulta li 4. 9bre 1781 –

Monti

Che niuno possa tagliare, o segnare nei Monti già riservati, e terminati con Stradone sotto pena di 3 per ciascuna volta, come all'Editto 8.o 8 registr.o al Lib. Reformationum fog.o 76. tergo, ma solo possa in essi tagliarsi legnami selvatici, e le Vertiche per Cerchj, mediante la licenza scritta, e sottoscritta, come al Consiglio dei 29 Aprile 1783 = E parimenti chi taglierà intorno alli Boschetti per dieci Canne di circonferenza nelli Posti de' Palombi paghi la pena di 3 per ciascuna volta, come al detto Consiglio, ed Editto pubblicato li 26 maggio 1783, e registrato nel Libro Reformationum Car. 68. = _____

A tenore di detto Consiglio, ed Editto, chi taglierà in detti Luoghi riservati, e dati a Livello a Beni di Vita, essendo lasciati per vita cada nella pena di scudi sei. La detta pena fu stabilita, per chi cava le Ciocche, come per Editto coll'approvazione della Segra Congregazione del Buon Governo. _____

Altra Dichiarazione

Dove poi non si troverà pena stabilita si proceda simile a simile, come dispone lo Statuto al fog.o Pub.o 60.

Mercede

Stallatici – Delli Stallatici delle Bestie catturate, tanto in Signore, che Mandati, quanto trovate a dar danno, e condotte prigione stabilita dal Bursolo fatto li 26 Dbre 1746. _____

Consegna – Per ogni fiocca di Bestie minute compresi anche li Porci Baj. cinque per fiocca, e questa s'intende per la mera consegna.

Mandandolo a pascolare in Campagna debba avere baj. 10 per giornata intiera _____

Osteria — Per ogni Bestia grossa per mera Consegna baj. 5. Se saranno governate di paglia ogni 24 ore baj. 5 non compresa la Consegna sudetta, Se saranno governate a fieno baj. 10 per ogni Bestia, ed ogni 24 ore. Lo stesso s'intenda delle Bestie Socali catturate, in rigore de mandati o per Danni dati.

_____ Nelle Selve de Monti _____

A chi taglierà Elci, e Guide lasciate per frutto nelle selve de' Monti vi sono di pena ☞ 6 per guida, qual pena è stata stabilita dal pub.co Consiglio, ed approvata dalla S. Congregazione del Buon Governo. _____

A chi poi dicciocchera, o cavera Cioccare d'Elci, ed altri Alberi nelle Selve de' monti incorrino alla stessa pena di ☞ 6 per Cioccia. Vedasi il pub.co Bando affisso, pubblicato, e allegato nello Statuto di questo Tribunale, in fine al quale Editto è annessa la Lett.a facoltativa di Monsig.r Pinocchietti Governat.r gen.le di Viterbo in data dei 20 Maggio 1759. corr.e al pub.co Consiglio tenuto sotto il 4 Aprile 1759. sud.o _____

Se ne annota la presente Memoria per regola dei Sig.ri Governatori, che dovranno invigilare per un Danno di tanta conseguenza. _____

Quae omnia et singula Ego Notarius publicus ad praesens Secretarius publicus infrascriptus in Secreteria Terrae Luniarti ex Statuto, et Libris Reformationum sumpsi, et hic adnotavi de mandato ad hoc, ut observentur, et in fidem hic me subscripsi, meoque solito signo, quo in similibus utor munivi. - Datum hac die quinta mensis Julii 1814. - Ita est Basilippus Valentini publicus Dei gratia Notarius Narniensis, et Illmae Comunitatis Luniarti Secrius provisorius rogatus. In fidem. _____ Finis _____

Progetto sulli Pascoli ghiandiferi esistenti nel Territorio di Lugnano

1. Tutte le Macchie di ghianda dolce nella quale si comprende anche il Cerro, che si cominciano a pascere nel giorno 29. del mese di Settembre fino a tutto Dbre di ciascun Anno, siano riservate a tutto il giorno inclusivamente dei 10 Gennaro dell'Anno consecutivo, dopo il qual giorno esca, e cessi la pena, e ciascun' Individuo della Terra di Lugnano abbia il diritto di pascere.

Che tutte le Macchie di ghianda dolce, nella quale si comprende anche il Cerro, conservate nette a tutto il mese di Decembre di ciascun Anno siano riservate a tutto l'ultimo giorno inclusivamente di Carnevale dell'Anno successivo, dopo il qual giorno esca, e cessi la pena, e ciascuno Individuo della Terra di Lugnano abbia il diritto di pascerle.

2 Che la macchia Vocabolo Monte, spettante alla Comunità di Lugnano eliata, ossia di ghianda forte amara sia riservata, finchè la Comune sarà Enfiteuta dal 29. Settembre inclusivamente di ciascun' anno fino al giorno 25 di Marzo inclusivamente di ciascun Anno successivo. Qualora poi la Comunità di Lugnano cessi di essere Enfiteuta di detto monte, resti del tutto osservato quanto si prescrive dalla Risoluzione Consiliare del giorno 26 Dbre 1741.

3 Che in pari forma la stessa Riserva fatta come sopra per la ghianda forte amara, ossia di Elce del monte della Comunità di Lugnano si estenda, e sia applicabile anche per le Macchie dei particolari, le quali si trovino coperte nella maggior parte di ghianda forte amara, ossia di Elci fruttifere ghiandifere.

4 Che Chiunque voglia godere della Riserva a tutto Carnevale per avere conservate nette, ovia mai pascere

le macchie di ghianda dolce compreso il Cerro a tutto il mese di Decembre, debba dare immancabilmente l'assegna ossia dichiarazione colla designazione del Vocabolo del Fondo ossia della Macchia, e della quantità superficiale approssimativa in questa Segreteria Comunale di Lugnano prima del giorno 25 del mese di Decembre di ciascun Anno, qual termine inutilmente scaduto le macchie suddette possano dagl'Individui della Terra di Lugnano pascersi nel giorno undici del mese di Gennaro consecutivo impunemente _____

Filippo Vannicelli rinunziando alla Causa già introdotta mi obbligo a quanto sopra _____

Gio: Batt.a Febei Piccolomini Economo del Patrimonio Bufalari deputato a Sutri, rinunciando alla Causa già introdotta mi obbligo a quanto sopra _____

Lorenzo Pancani rinunciando alla Causa già introdotta, mi obbligo a quanto sopra _____

— Fu registrato in Orvieto in due pagine senz'apostille li sedici di Ottobre 1833 vol. 13 - Atti privati Fog.o 21 verso Cas.a 6.a Ricevuti baj. venti — G.e Mora. _____

Visto per Copia conforme agli atti originali

Lugnano 1.o Agosto 1836.

Il Priore Conti.

G.e Scafati

SEGRETARIA COMUNALE DI LUGNANO

— Indice —

— delle materie contenute nel pres.e Statuto Lugnanese

Lib.o 1.o - De Regimine dalla pag.a 1.a alla Pagina „ 40

Lib.o 2.o De Causis Civilibus dal N.o 41. alla Pagina „ 57

Lib.o 3.o De Maleficiis dal N.o 58 alla Pagina „ 86

Lib.o 4.o De Damnis datis dal N.o 87 alla Pagina „ 110

Lib.o 5.o De Extraordinariis dal N.o 110 alla Pagina „ 133

Seguono le Riforme precedute da varii Capitoli dei Danni dati trà le Comuni
Di Lugnano ed Alviano — Di Lugnano e Attigliano
Di Lugnano e Guardea - dalla Pag.a 136. alla Pag.a — 152

3221